

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS

❖ REGOLAMENTO Ue N. 1606/2002

DI RECEPIMENTO DEGLI IAS/IFRS

a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva, i principi contabili internazionali devono essere adottati per la redazione del

BILANCIO CONSOLIDATO

1. SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, O AVENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI PRESSO IL PUBBLICO EX ART.116 TUIF;
2. BANCHE, intermediari sottoposti a vigilanza BANCA ITALIA
3. ASICURAZIONI

❖ Collegato al regolamento UE 1606 vi è

IL DECRETO LEGISLATIVO 38/2005

Adozione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci,

che ha imposto per gli esercizi relativi all'anno 2006 o in data successiva, alle medesime società l'utilizzo dei principi contabili internazionali anche per la redazione dei

BILANCI ORDINARI.

che ha esteso la FACOLTA' di utilizzare gli Ias/Ifrs anche alle seguenti società:

- a) società controllate o collegate da quelle che sono obbligate a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, che siano incluse nel consolidato stesso, con la sola esclusione delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
- b) altre società, che non possono redigere il bilancio abbreviato, che redigono il bilancio consolidato nonché le società incluse nel medesimo consolidato.

(LA FACOLTÀ RIGUARDA SIA IL BILANCIO ORDINARIO CHE QUELLO CONSOLIDATO),

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 ha esteso la facoltà di utilizzare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio di esercizio anche a tutte le altre società - **con la sola esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata** -, senza dover attendere l'emanazione di alcun decreto attuativo.

❖ **ISA : ELENCO DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI :**

**ORIGINE direttiva UE 2006/43;
ATTUATA con DLGS 39/2010 .**

A fine 2014 sono approvati i nuovi standard internazionali di riferimento per la revisione legale dei conti ANNUALI E CONSOLIDATI e la relazione al bilancio a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2015 o in data successiva. I nuovi principi adottati per la revisione legale dei conti e la relazione al bilancio sono denominati :

ISA ITALIA

**ADOTTATI CON DETERMINA DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO 23/12/2014**

**FONDAMENTALE È IL NUOVO PRINCIPIO ISA ITALIA 700
DEDICATO ALLA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E
RELAZIONE SUL BILANCIO.**

❖ **DECRETO LEGGE 91/2014**

Col quale è stato riconosciuto **il ruolo** dell'Organismo Italiano di Contabilità in ambito nazionale e internazionale quale *standard setter* nazionale e ne sono state definite le funzioni

O.I.C.

❖ **ANNO 2015 NORME DI COMPORTAMENTO COLLEGIO
SINDACALE**

Nel corso del 2015 il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** ha approvato le nuove Norme di Comportamento del Collegio sindacale di **società quotate** e la nuova versione delle Norme di Comportamento del Collegio sindacale di società **non quotate**.

**ENTRAMBE LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO SONO ENTRATE IN
VIGORE IL 30 SETTEMBRE 2015.**

❖ Decreto Lgs 18 agosto 2015 n. 139

in attuazione alla direttiva UE NUMERO 34 del 2013

ha previsto numerose modifiche alla disciplina del bilancio di esercizio e al bilancio consolidato già a partire dal **1 gennaio 2016**. Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. **139/2015** nel corso del **2016** è iniziato il processo di revisione dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC.

LE NOVITA' RIGUARDANO

I PRINCIPI DI REDAZIONE - ARTICOLI 2423 E 2423 BIS CC - E I CRITERI DI VALUTAZIONE - ARTICOLO 2426 CC - . :

- A) ABROGAZIONE IV E VII DIRETTIVA CEE RECEPITE DLGS.127/1991**
- B) ELIMINAZIONE DAL CONTE ECONOMICO DELL'AGGREGATO (E) : COMPONENTI STRAORDINARI DI REDDITO**
- C) METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO nella valutazione delle immobilizzazioni rappresentate da titoli, crediti e debiti ; non si applica alle imprese che redigono il bilancio per le microimprese , mentre le imprese che redigono il bilancio abbreviato hanno la facoltà di non applicare il metodo;**
- D) ELIMINAZIONE DALLE IMMOBILIZZAZIONI DELLE SPESE DI PUBBLICITA' E DEI COSTI DI RICERCA ISCRITTI E DIVIETO DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI STESSI;**
- E) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO AMMORTIZZABILI ENTRO UN PERIODO NON SUPERIORE AI CINQUE ANNI;**
- F) COSTI DI SVILUPPO AMMORTIZZABILI SECONDO LA LORO VITA UTILE E SE NON E' POSSIBILE LA STIMA ENTRO CINQUE ANNI;**
- G) AVVIAMENTO AMMORTIZZABILE SECONDO LA SUA VITA UTILE (MAX 20 ANNI) E SE NON E' POSSIBILE LA STIMA ECCESSIONALMENTE ENTRO I DIECI ANNI;**
- H) VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI COL METODO DEL PATRIMONIO NETTO;**
- I) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI -ART.2426-**
- Viene recepita nel Codice Civile, la definizione di cui ai principi contabili internazionali ,
 - introduzione specifiche voci bilancio, ed evidenza anche se incorporati in altri strumenti (SWAP DI INTERESSI SU MUTUI).
 - **VANNO ISCRITTI AL FAIR VALUE;**
- J) PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

- **Per la Revisione Contabile :** La sostanza è riferita al contratto o all'operazione piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo del bilancio ed essa è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare ragionevolmente le decisioni prese dall'utilizzatore del bilancio e non è rilevante allorché la sua omissione o errata indicazione non è influente ai fini delle decisioni prese dall'utilizzatore del bilancio **fermi restando gli obblighi di regolare tenuta della contabilità.**
- **IL PRINCIPIO CONTABILE : - PREVALENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DEL FATTO AMMINISTRATIVO FONDATA SULLA SOSTANZA ECONOMICA CHE SUL DATO GIURIDICO FORMALE - .**
- **LA CERTEZZA E LA DETERMINABILITA' DEI COMPONENTI REDDITUALI SONO IDENTIFICATE SULLA BASE DEI PRINCIPI CONTABILI PIUTTOSTO CHE IN FUNZIONE DI QUELLI DI MATRICE GIURIDICO FORMALE :**
- **Diretta conseguenza: PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA** per tutti i soggetti obbligati agli OIC diversi dalle microimprese ex art.2435ter cc. . **Implica il pieno riconoscimento della rappresentazione del bilancio anche in deroga alle disposizioni del TUIR.**

CIRCOLARE ADE 7/2011

chiarisce i criteri :

- **Di Qualificazione:** sostituzione approccio economico sostanziale ad approccio basato sulla forma giuridico contrattuale ;
- **Di Classificazione:** fatti gestionali in bilancio ricondotti a classi che riguardano la determinazione del reddito o del patrimonio ;
- **Di Imputazione temporale:** corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti economici sono fiscalmente rilevanti a formare il reddito imponibile.

I LIMITI ALLA DERIVAZIONE RAFFORZATA:

DM 48/2009 e DM 8/6/2011 :pongono dei limiti alla derivazione rafforzata IAS. Si applicano le disposizioni TUIR che

- **circoscrivono la rilevanza dei componenti valutativi : ammortamenti, accantonamenti, rettifiche di valore.**
- **Limitano l'inerenza dei costi o differiscono costi o proventi con il principio di cassa su alcuni componenti (compensi amministratori).**
- **Riguardano disposizioni specifiche quali PEX e dividendi.**

ESTENZIONE DERIVAZIONE RAFFORZATA ANCHE AI SOGGETTI
OIC

➤ **DL.244/2016 (mille proroghe) conv. Dalla L.27/2/2017 N.19**

➤ **Modifica Art.83 TUIR**

Il nuovo articolo 83 del Tuir prevede che, per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del cod. civ., valgano – anche in deroga alle disposizioni fiscali – i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili.

➤ **DECRETO MEF 3 AGOSTO 2017:**

Disciplina estensione principio derivazione rafforzata agli utilizzatori degli O.I.C.

❖ Destinatari della normativa civilistica sul bilancio sono

- a) **Società di capitali**
- b) **Società cooperative**
- c) **Mutue assicuratrici**
- d) **Consorzi e società consortili con attività esterna**
- e) **Gruppo economico di interesse europeo GEIE - D.Lgs 20/1991**
- f) **Imprese editoriali D.L.129/1994 ,**
con riferimento alle attività esercitate dalle imprese industriali, commerciali, di servizi, immobiliari, finanziarie (holding) la cui attività non è rivolta al pubblico o a terzi e con assunzione di partecipazioni IN SOCIETA' CHE NON SVOLGONO ATTIVITA' FINANZIARIA E CREDITIZIA.

❖ Non sono destinatari della norma civilistica sul bilancio invece

- a) **Gli enti creditizi e finanziari D.lgs 87/1992**
- b) **Le imprese assicuratrici D.Lgs 173/1997**
- c) **Le aziende elettriche**
- d) **Le aziende municipalizzate**
- e) **I partiti politici.**

❖ **Definizione di Grandi imprese, Medie imprese, Micro imprese.**

Si considerano micro-imprese le società di cui all'art. 2435-bis del Codice civile che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, **non abbiano superato** due dei seguenti limiti:

- a) **Totale stato patrimoniale euro 175.000,00**
- b) **Ricavi netti vendite e Prestazioni euro 350.000,00**
- c) **Numero medio dei dipendenti 5 unità**

Si considerano piccole imprese le società di cui all'art. 2435-bis del Codice civile che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, **non abbiano superato** due dei seguenti limiti:

- a) **Totale stato patrimoniale euro 4.400.000,00**
- b) **Ricavi netti vendite e Prestazioni euro 8.800.000,00**
- c) **Numero medio dei dipendenti 50 unità³⁾**

Si considerano grandi imprese le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

- a) **Totale stato patrimoniale euro 20.000.000,00**
- b) **Ricavi netti vendite e Prestazioni euro 40.000.000,00**
- c) **Numero medio dei dipendenti 250 unità**

Si considerano **gruppi di medie dimensioni** i gruppi costituiti da una società madre e una o più società figlie, il cui **bilancio consolidato** soddisfi almeno due dei seguenti criteri:

- a) **Totale stato patrimoniale euro < 20.000.000,00**
- b) **Ricavi netti vendite e Prestazioni euro < 40.000.000,00**
- c) **Numero medio dei dipendenti < 250 unità**

